

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2014.6

Sentenza del 20 marzo 2014

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giorgio Bomio, Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia Rezzonico,

e

in qualità di accusatrice privata:

Banca A. SA, rappresentata dall'avv. Carlo Brochetta,

contro

B., patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti.

Oggetto

Ricettazione, tentativo di ricettazione, falsità in documenti, riciclaggio di denaro aggravato, furto d'uso di un veicolo

Fatti:

- A.** Il 1° giugno 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria (procedimento n. MPC/EAll.07.0068-REZ) nei confronti di B. ed ignoti per titolo di organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cifre 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP), ricettazione (art. 160 CP), furto (art. 139 CP) e falsità in certificati (art. 252 CP) (cl. 1 pag. 01.000.000.0001), indagine estesa in seguito ad altri reati e ad altre persone. In particolare, l'inchiesta è stata estesa a B. per titolo di truffa (art. 146 CP) – subordinatamente tentativo di truffa (artt. 22 e 146 CP) – l'11 dicembre 2007, per titolo di pornografia (art. 197 cpv. 3^{bis} CP) l'11 gennaio 2008, per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP) e infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale (art. 94 LCStr) il 31 ottobre 2013 (cl. 1 pag. 01.000.000.0012 e seg., 0014 e seg., 0303 e seg.).
- B.** Il 30 agosto 2007, il MPC ha ordinato l'arresto di B.; a seguito dell'ammissione di un'istanza di applicazione di misure sostitutive all'arresto, l'imputato è stato scarcerato il 29 gennaio 2008 (cl. 14 pag. 06.001.000.0001 e segg., 0197 e segg., 0252).
- C.** Il 24 settembre 2007, la banca A. SA si è costituita formalmente parte civile nell'ambito del procedimento penale. Il 30 agosto 2013, essa ha tuttavia comunicato di rinunciare a far valere in via adesiva pretese di diritto civile, mantenendo per contro l'azione penale (cl. 47 pag. 15.000.000.0001, 0010 e segg.).
- D.** Con decreto del 10 ottobre 2013 il MPC ha accolto la richiesta di B. dell'8 ottobre 2013 di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato (cl. 81 pag. 22.004.000.0001 e seg.).
- E.** Il 27 gennaio 2014, il MPC ha quindi comunicato all'imputato l'atto di accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito. L'atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:

***"Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Artt. 360 e segg. CPP***

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

1.1 Ricettazione ai sensi dell'art. 160 CP

1.1.1.

*per avere,
a Lugano,
il 28 marzo e il 20 giugno 2007,
in 2 occasioni,
in correità con C.,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,
dando l'incarico a C. di depositare, dandoli in pegno, presso la banca A. SA, Lugano, ottenendo una linea di credito,
titoli KBC che sapeva o doveva presumere ottenuti da terze persone mediante un reato contro il patrimonio, siccome provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio del 2005 a danno di un furgone portavalori,
trattenendo per tale attività un importo di CHF 706'833.-- quale suo guadagno,*

e meglio per avere,

*il 28 marzo 2007,
preso in consegna da terze persone, titoli KBC per un valore nominale di EUR 567'000.--,
dando l'incarico a C. di depositarli, dandoli in pegno, presso la banca A. SA, sulla relazione n. 1 ad esso intestata, ciò che è avvenuto,*

*il 20 giugno 2007,
preso in consegna da terze persone, titoli KBC per un valore nominale di EUR 1'010'000.--,
dando l'incarico a C. di depositarli, dandoli in pegno, presso la banca A. SA, sulla relazione n. 1 ad esso intestata, ciò che è avvenuto.*

1.1.2.

*per avere,
in una non meglio identificata località del Cantone Ticino,
tra il 2003 ed il 2006,
singolarmente,
ricevuto in dono da una terza persona,
la vettura marca FIAT 600, targata (I) 2, intestata alla società di leasing D. SPA di Torino ed oggetto di un contratto di leasing a nome di un cittadino italiano,
sapendo che l'autovettura era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente oggetto di furto ai danni della società di leasing italiana,*

1.1.3.

*per avere,
in una non meglio identificata località del Cantone Ticino,
nell'aprile 2007,
singolarmente,
aiutato ad alienare, facendo da tramite per la compravendita, la vettura marca BMW X3, targata (I) 3,
sapendo o dovendo presumere che l'autovettura era stata ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente oggetto di furto ai danni della società di leasing italiana, e sapendo che la stessa non poteva essere commercializzata in quanto gravata da leasing.*

1.2. Tentativo di ricettazione ai sensi dell'art. 160 CP in comb. con art. 22 cpv. 1 CP

*per avere,
a Lugano,
tra il 2 e il 30 agosto 2007,
in 2 occasioni,
in correità con C.,*

tentato di aiutare ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, cercando di depositare e dare in pegno alla banca A. SA, Lugano, allo scopo di ottenere una linea di credito, titoli KBC che sapeva o doveva presumere ottenuti da terze persone mediante un reato contro il patrimonio, siccome provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio del 2005 a danno di un furgone portavalori,

e meglio per avere,

tra il 2 e il 13 agosto 2007, tentato di depositare e dare in pegno titoli KBC per un valore nominale di EUR 1'010'000.--, titoli rimasti in suo possesso, deposito non portato a termine a causa del basso valore d'anticipo concesso dalla banca,

tra il 13 e il 30 agosto 2007, tentato di depositare e dare in pegno titoli KBC per un valore nominale di EUR 910'000.--, titoli rimasti in suo possesso, deposito previsto per il 30 agosto 2007 ma non portato a termine a causa del proprio arresto e dell'arresto di C.

1.3. Riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. c, sub. n. 2 CP

per avere,

a Lugano, Contone, Cadenazzo, Bellinzona, S. Antonino, Thusis, Balerna, Muralto, Locarno ed in Ticino,

fra l'aprile 2007 ed il 30 agosto 2007,

in almeno 88 occasioni,

singolarmente o in correità con C.,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori,

per un importo complessivo di almeno CHF 3'802'573.-- ed EUR 100'000.--,

costituendo la condotta descritta un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. c CP, avendo B. commesso il riciclaggio per mestiere mediante atti ripetuti, frequenti e quasi giornalieri durante il periodo di tempo di cui sopra, dedicandovi un tempo ragguardevole e importanti energie, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari di almeno CHF 1'817'578.--, subordinatamente, la condotta descritta costituisce un caso grave di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma in quanto B. ha realizzato una grossa cifra d'affari, pari all'importo di CHF 1'817'578.--, equivalente alla grossa cifra d'affari secondo l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, l'ammontare complessivo riciclato, pari all'importo di CHF 3'802'573.-- ed EUR 100'000.--, è altresì ingente, inoltre sistematica e frequenza ne fanno un caso grave, assimilabile alle aggravanti enunciate esplicitamente dalla legge, e questo sia a livello oggettivo che soggettivo,

e meglio,

1.3.1. Relazione n. 1 accesa presso la banca A. SA, Lugano

per avere,

a Lugano,

tra il 2 aprile e il 30 luglio 2007,

in 7 occasioni,

in correità con C.,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, trasferendo o prelevando a contanti, tramite C., un importo totale di CHF 1'817'578.-- dalla relazione bancaria n. 1, accesa presso la banca A. SA ed intestata a quest'ultimo,

e meglio per avere,

*il 2 aprile 2007,
prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 25'000.--¹, importo in seguito fattosi consegnare,*

*il 3 aprile 2007,
trasferito, tramite C., un importo di EUR 340'200.--² in favore della relazione n. 5 in essere presso la banca E., relazione intestata alla società F. SA, nel beneficio economico della stessa ma di fatto a sé stesso riconducibile,*

*il 2 maggio 2007,
prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 15'000.--³, importo trattenuto da quest'ultimo quale suo compenso,*

*il 26 giugno 2007,
trasferito, tramite C., un importo di EUR 606'000.--⁴ in favore della relazione n. 4, in essere presso la banca A. SA, Lugano, relazione intestata alla società F. SA, nel beneficio economico della stessa ma di fatto a sé stesso riconducibile,*

*il 27 giugno 2007,
prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 25'000.--⁵, importo trattenuto da quest'ultimo quale suo compenso,*

*il 4 luglio 2007,
prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 10'000.--⁶, importo trattenuto da quest'ultimo quale suo compenso,*

*il 30 luglio 2007,
prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 85'000.--⁷, importo in seguito consegnato in un luogo non meglio identificato da C. a una terza persona.*

1.3.2. Relazione n. 4 intestata alla società F. SA accesa presso la banca A. SA, Lugano

*per avere,
a Lugano,
tra il 2 luglio e il 20 luglio 2007,
in 11 occasioni,
singolarmente,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, dalla relazione bancaria n. 4 accesa presso la banca A. SA, Lugano, intestata alla società F. SA, relazione nel beneficio economico della società ma di fatto a sé stesso riconducibile, per un importo totale di CHF 976'524.--,*

¹ Corrispondenti a CHF 40'573.--

(tasso del 2 aprile 2007).

² Corrispondenti a CHF 552'043.--

(tasso del 3 aprile 2007).

³ Corrispondenti a CHF 24'733.--

(tasso del 2 maggio 2007).

⁴ Corrispondenti a CHF 1'002'380.--

(tasso del 26 giugno 2007).

⁵ Corrispondenti a CHF 41'336.--

(tasso del 27 giugno 2007).

⁶ Corrispondenti a CHF 16'521.--

(tasso del 4 luglio 2007).

⁷ Corrispondenti a CHF 139'992.--

(tasso del 30 luglio 2007).

e meglio per avere,

il 2 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 37'750.--⁸ con il riferimento "camper",

il 5 luglio 2007,
trasferito EUR 143'820.--⁹ in favore della società G. LLC presso la banca H. AG di D-Frankfurt am Main,

il 9 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 57'700.--¹⁰ con il riferimento "Mercedes S 500",

il 9 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 38'600.--¹¹ con il riferimento "BMW 535D",

l'11 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 27'600.--¹² con il riferimento "Mercedes Classe B",

l'11 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 93'600.--¹³ con il riferimento "Porsche S4 Cabrio",

il 13 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 107'750.--¹⁴ con il riferimento "BMW M6 Cabrio",

il 20 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 26'750.--¹⁵ con il riferimento "X5 3.0 D – 11/2004",

il 20 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 23'600.--¹⁶ con il riferimento "X3 2.0 D – 8/2004",

il 20 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 15'300.--¹⁷ con il riferimento "Mini Couper – 10/2006",

il 20 luglio 2007,
prelevato a contanti EUR 16'900.--¹⁸ con il riferimento "Renault Megane 1.9 HDC – 04/06".

1.3.3. Relazione n. 5 intestata alla società F. SA accesa presso la banca E.

per avere,

a Contone, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona, Thusis, Lugano, Balerna, Muralto, Locarno,
tra il 4 aprile e il 9 agosto 2007,

in 66 occasioni,

singolarmente,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori,

prelevando a contanti, trasferendo, o emettendo assegni, per un importo totale di CHF 500'729.-- addebitando dalla relazione bancaria n. 5 in essere presso la banca E., intestata alla società F. SA, relazione nel beneficio economico della società ma di fatto a sé stesso riconducibile,

⁸ Corrispondenti a CHF 62'423.--

(tasso del 2 luglio 2007).

⁹ Corrispondenti a CHF 238'088.--

(tasso del 5 luglio 2007).

¹⁰ Corrispondenti a CHF 95'736.--

(tasso del 9 luglio 2007).

¹¹ Corrispondenti a CHF 64'045.--

(tasso del 9 luglio 2007).

¹² Corrispondenti a CHF 45'719.--

(tasso dell'11 luglio 2007).

¹³ Corrispondenti a CHF 155'047.--

(tasso dell'11 luglio 2007).

¹⁴ Corrispondenti a CHF 178'569.--

(tasso del 13 luglio 2007).

¹⁵ Corrispondenti a CHF 44'361.--

(tasso del 20 luglio 2007).

¹⁶ Corrispondenti a CHF 39'137.--

(tasso del 20 luglio 2007).

¹⁷ Corrispondenti a CHF 25'373.--

(tasso del 20 luglio 2007).

¹⁸ Corrispondenti a CHF 28'026.--

(tasso del 20 luglio 2007).

e meglio per avere,

1.3.3.1.
a Cadenazzo,
il 4 aprile 2007,
prelevato CHF 5'000.-- a contanti,

1.3.3.2.
a Contone,
il 5 aprile 2007,
prelevato CHF 2'430.-- a contanti,

1.3.3.3.
a Cadenazzo,
il 5 aprile 2007,
prelevato EUR 30'000.--¹⁹ a contanti,

1.3.3.4.
a Contone,
il 6 aprile 2007,
prelevato CHF 3'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.5.
a Contone,
il 6 aprile 2007,
prelevato CHF 2'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.6.
a Cadenazzo,
il 7 aprile 2007,
prelevato CHF 900.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.7.
a Cadenazzo,
il 7 aprile 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.8.
a Cadenazzo,
il 9 aprile 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.9.
a Bellinzona,
il 10 aprile 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.10.
a Contone,
il 12 aprile 2007,
prelevato CHF 250.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.11.
a Cadenazzo,
il 13 aprile 2007,
prelevato EUR 5'000.--²⁰ a contanti,

¹⁹ Corrispondenti a CHF 48'886.--

(tasso del 5 aprile 2007).

²⁰ Corrispondenti a CHF 8'204.--

(tasso del 13 aprile 2007).

1.3.3.12.
a Cadenazzo,
il 13 aprile 2007,
trasferito EUR 68'009.--²¹ in favore della società G. LLC presso la banca H. AG di D-Frankfurt am Main,

1.3.3.13.
a Cadenazzo,
il 13 aprile 2007,
emesso tramite un assegno al titolare a favore di una terza persona per un controvalore di EUR 9'750.--²²,

1.3.3.14.
a Cadenazzo,
il 16 aprile 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.15.
a Contone,
il 19 aprile 2007,
prelevato EUR 20'000.--²³ a contanti,

1.3.3.16.
a Cadenazzo,
il 21 aprile 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.17.
a S. Antonino,
il 25 aprile 2007,
prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.18.
a Contone,
il 27 aprile 2007,
prelevato CHF 1'300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.19.
a Contone,
il 2 maggio 2007,
prelevato CHF 3'700.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.20.
a Contone,
il 4 maggio 2007,
prelevato EUR 3'700.--²⁴ a contanti,

1.3.3.21.
a Contone,
il 4 maggio 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.22.
a Contone,
il 6 maggio 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

²¹ Corrispondenti a CHF 111'588.--

(tasso del 13 aprile 2007).

²² Corrispondenti a CHF 15'998.--

(tasso del 13 aprile 2007).

²³ Corrispondenti a CHF 32'764.--

(tasso del 19 aprile 2007).

²⁴ Corrispondenti a CHF 6'100.--

(tasso del 4 maggio 2007).

1.3.3.23.
a Contone,
il 9 maggio 2007,
prelevato CHF 2'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.24.
a Cadenazzo,
il 10 maggio 2007,
prelevato EUR 19'750.--²⁵ a contanti,

1.3.3.25.
a Contone,
l'11 maggio 2007,
prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.26.
a Cadenazzo,
il 14 maggio 2007,
prelevato CHF 1'500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.27.
a S. Antonino,
il 14 maggio 2007,
prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.28.
a Contone,
il 16 maggio 2007,
prelevato CHF 700.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.29.
a Contone,
il 18 maggio 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.30.
a Contone,
il 19 maggio 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.31.
a Cadenazzo,
il 23 maggio 2007,
prelevato CHF 1'500.-- a contanti,

1.3.3.32.
a Cadenazzo,
il 29 maggio 2007,
prelevato EUR 7'600.--²⁶ a contanti,

1.3.3.33.
a Cadenazzo,
il 26 maggio 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.34.
a Cadenazzo,
il 29 maggio 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

²⁵ Corrispondenti a CHF 32'565.--

(tasso del 10 maggio 2007).

²⁶ Corrispondenti a CHF 12'551.--

(tasso del 29 maggio 2007).

1.3.3.35.
a Contone,
il 1° giugno 2006,
prelevato CHF 4'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.36.
a Cadenazzo,
l'8 giugno 2007,
prelevato EUR 18'090.--²⁷ a contanti,

1.3.3.37.
a Contone,
il 13 giugno 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.38.
a Contone,
il 14 giugno 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.39.
a Cadenazzo,
il 18 giugno 2007,
prelevato EUR 17'700.--²⁸ a contanti,

1.3.3.40.
a Contone,
il 18 giugno 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.41.
a Locarno,
il 19 giugno 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.42.
a Contone,
il 19 giugno 2007,
prelevato CHF 800.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.43.
a Thusis,
il 19 giugno 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.44.
a Lugano,
il 20 giugno 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.45.
a Cadenazzo,
il 21 giugno 2007,
prelevato CHF 1'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.46.
a Contone,
il 22 giugno 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

²⁷ Corrispondenti a CHF 29'760.--

(tasso dell'8 giugno 2007).

²⁸ Corrispondenti a CHF 29'408.--

(tasso del 18 giugno 2007).

1.3.3.47.
a Bellinzona,
il 23 giugno 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.48.
a Cadenazzo,
il 26 giugno 2007,
prelevato CHF 3'000.-- a contanti,

1.3.3.49.
a Cadenazzo,
il 27 giugno 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti,

1.3.3.50.
a Cadenazzo,
il 27 giugno 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.51.
a Cadenazzo,
il 28 giugno 2007,
prelevato CHF 7'000.-- a contanti,

1.3.3.52.
a Cadenazzo,
il 26 giugno 2007,
prelevato EUR 7'900.--²⁹ a contanti,

1.3.3.53.
a Cadenazzo,
il 28 giugno 2007,
prelevato EUR 10'000.--³⁰ a contanti,

1.3.3.54.
a Contone,
il 5 luglio 2007,
prelevato CHF 8'000.-- a contanti,

1.3.3.55.
a Cadenazzo,
il 5 luglio 2007,
bonificato CHF 5'200.-- in favore della società I. AG di Chiasso, presso la banca J. SA di Basilea,

1.3.3.56.
a Balerna,
il 10 luglio 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.57.
a Muralto,
il 10 luglio 2007,
prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.58.
a Contone,
il 12 luglio 2007,
prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

²⁹ Corrispondenti a CHF 13'067.--

(tasso del 26 giugno 2007).

³⁰ Corrispondenti a CHF 16'514.--

(tasso del 28 giugno 2007).

1.3.3.59.
a Lugano,
il 13 luglio 2007,
prelevato CHF 440.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.60.
a Cadenazzo,
il 20 luglio 2007,
prelevato EUR 23'600.--³¹ a contanti,

1.3.3.61.
a Cadenazzo,
il 23 luglio 2007,
bonificato CHF 6'139.-- ad una terza persona su una relazione bancaria presso la banca K. SA in
Messico,

1.3.3.62.
a Cadenazzo,
il 21 luglio 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.63.
a Cadenazzo,
il 22 luglio 2007,
prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.64.
a Cadenazzo,
il 23 luglio 2007,
prelevato CHF 3'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,

1.3.3.65.
a Cadenazzo,
il 25 luglio 2007,
prelevato CHF 100.-- a contanti,

1.3.3.66.
a Cadenazzo,
il 9 agosto 2007,
fatto prelevare a L. l'importo di EUR 20'000.--³² attraverso un assegno al portatore.

1.3.4. Trasporto di denaro in Italia

per avere,
in Ticino,
dall'aprile 2007 al 30 agosto 2007,
singolarmente,
in almeno 3 occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,
siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in
Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori,
trasportando personalmente dal Ticino all'Italia un importo totale pari a CHF 507'742.--,

e meglio per avere

in Ticino,
dall'aprile 2007 al 30 agosto 2007,
in almeno due occasioni,
trasportato personalmente in Italia l'importo di EUR 270'000.--³³, denaro consegnato a una terza
persona a I-Tavernola (CO),

³¹ Corrispondenti a CHF 39'137.--

(tasso del 20 luglio 2007).

³² Corrispondenti a CHF 32'928.--

(tasso del 9 agosto 2007).

*in Ticino,
nel luglio 2007,
in un'occasione,
trasportato personalmente in Italia l'importo di EUR 37'750.--³⁴, destinato all'acquisto del camper
modello Autocaravan Arca M716GLT cc.3.0 presso la concessionaria M. Srl di I-Chiuduno (BG),
denaro precedentemente prelevato a contanti dalla relazione bancaria n. 4 intestata alla società F.
SA ed accesa presso la banca A. SA di Lugano.*

1.3.5. Occultamento di 100'000 EUR presso il proprio domicilio

*per avere,
a Contone,
nel 2007, ma dopo aprile 2007,
singolarmente,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,
siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in
Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori,
occultando EUR 100'000.-- in banconote da EUR 500 nel bagno dell'abitazione familiare.*

1.4. Falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP in comb. con l'art. 255 CP

*per avere,
a Contone,
nel 2007,
singolarmente,
in due occasioni,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto, attestato in un documento, contrariamente alla verità,
un fatto di importanza giuridica,*

e meglio per avere,

*a Contone,
nel 2007,
attestato, sul certificato di proprietà n. 6, provento di furto perpetrato da terze persone in Italia,
contrariamente alla verità, che il proprietario del veicolo marca BMW X3, targato (I) 3 era un cittadino
marocchino, anziché la reale titolare, ovvero la società N. SPA,*

*per avere,
a Contone,
nel 2007,
alterato il libretto di circolazione n. 7, provento di furto perpetrato da terze persone in Italia, relativo al
veicolo marca BMW X3, targato (I) 3, cancellando l'iscrizione della clausola "vettura a noleggio".*

1.5. Furto d'uso di un veicolo ai sensi dell'art. 94 LCStr

*per avere,
in Ticino,
nel 2007, sino al 30 agosto 2007,
singolarmente,
in più occasioni,*

³³ Corrispondenti a CHF 445'319.--

(tasso del 1 agosto 2007).

³⁴ Corrispondenti a CHF 62'423.--

(tasso del 1 luglio 2007).

condotta la vettura di marca FIAT 600 targato (I) 2, intestata alla società di leasing D. SPA di Torino ed oggetto di leasing a nome di un cittadino italiano, sapendo sin dall'inizio che tale vettura era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente oggetto di furto ai danni di una società di leasing italiana.

2. Azione civile (art. 326 cpv. 1 lett. a CPP)

Nessuna.

3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b CPP)

3.1. Elenco ordini di perquisizione e sequestro domiciliari con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068

Data ordine	Luogo da perquisire	Documento numero	Vol. n.
30.08.2007	Perquisizione personale B.	da 08-001-000-0001 a 08-001-000-0003	36
30.08.2007	Appartamento in uso a B.	da 08-001-000-0004 a 08-001-000-0006	36
05.09.2007	Appartamento in uso a B.	da 08-001-000-0028 a 08-001-000-0030	36
12.12.2007	Appartamento in uso a B.	da 08-001-000-0046 a 08-001-000-0048	36
05.09.2007	Abitazione di O. e P. / Pollaio di O. e P.	da 08-008-000-0001 a 08-008-000-0003	37
13.09.2007	Q. SA	da 08-009-000-0001 a 08-009-000-0003	37
16.04.2008	Hotel R.	da 08-013-000-0001 a 08-013-000-0003	37
16.04.2013	Albergo S.	da 08-014-000-0001 a 08-014-000-0003	37

3.2. Elenco ordini di edizione e sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068

Data ordine	Banca	Conto n.	Intestato a	Documento numero	Vol. n.
24.07.2007	Banca A. SA	4	F. SA	da 07-001-000-0001 a 07-001-000-0005	17
27.07.2007	Banca A. SA	4	F. SA	da 07-001-000-0007 a 07-001-000-0011	17
23.08.2007	Banca E.	5	F. SA	da 07-002-000-0001 a 07-002-000-0004	24

3.3. Elenco ordine di arresto con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068

Data ordine	Ordine effettuato da	Documento numero	Vol. n.
30.08.2007	Ministero pubblico della Confederazione	da 06-001-000-0001 a 06-001-000-0002	14

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)

4.1. Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068

Ai sensi degli artt. 69 e segg. CP e con riferimento alle seguenti tabelle, viene mantenuto il sequestro a fini probatori dei seguenti oggetti nell'ambito del procedimento penale federale n. EAII.07.0068.

Oggetti sequestrati presso l'appartamento di B. in data 30.08.2007 e 05.09.2007	Documento numero	Vol. n.
1 classificatore di colore viola/lilla contenente documentazione inerente T., in particolare documentazione bancaria e relativa a carte di credito	da 08-001-001-0131 a 08-001-001-0197	39
1 contrassegno di assicurazione italiana per il veicolo BMW X5 3.0D CAT targato 8 + biglietto manoscritto	da 08-001-001-0487 a 08-001-001-0492	40
1 foglio A4 dove erano avvolti 24'000.-- EUR in banconote da 500 EUR con iscrizioni manoscritte	08-001-001-0493	40
1 busta di carta con intestazione AA. contenente 8'000.-- EUR suddivisi in banconote 12 x 50; 2 x 200; 20 x 100; 10 x 500	da 08-001-001-0494 a 08-001-001-0495	40
1 busta banca E. contenente una ricevuta di prelievo della banca E. per 23'600.-- EUR – 35'000.-- EUR suddivisi 100 x 100 EUR e 50 x 500 EUR – un assegno in bianco della banca E. intestato a F. SA – un assegno incassato da L. per 20'000.-- EUR intestato a F. SA	da 08-001-001-0496 a 08-001-001-0504	40
1 scatoleta di colore bianco e rosso con la scritta "Ti amo" contenente diverse ricevute	da 08-001-001-0505 a 08-001-001-0538	40
1 contratto d'iscrizione per clienti commerciali a nome della F. SA per una carta SIM "sunrise" n. 9 – IMEI: 10	da 08-001-001-0571 a 08-001-001-0574	40
1 pacchetto carta prepagata Orange n. 11	da 08-001-001-0581 a 08-001-001-0582	40
1 pacchetto carta prepagata Orange n. 12	da 08-001-001-0583 a 08-001-001-0584	40
1 mappetta trasparente contenente: 1 titolo fisico fondo d'investimento 5 unità "USD/EUR 8" ISIN 13 + 1 titolo fisico fondo d'investimento 5 unità "Stock Selection Short Term 2" ISIN 14	da 08-001-001-0589 a 08-001-001-0590	40
1 trousse trasparente contenente diverse ricevute	da 08-001-001-0591 a 08-001-001-0688	40
1 sacchetto contenente documentazione di un notaio spagnolo per la cessione di partecipazioni sociali + set di targhe di immatricolazione francesi n. 15	da 08-001-001-0689 a 08-001-001-0722	40
Annotazione a mano su foglio BB. SA di numeri di telefono e indirizzi e-mail di CC. e zio DD.	da 08-001-002-0019	41
Annotazione a mano su foglio rosso concernente autovetture	da 08-001-002-0015	41
Annotazione su agenda 2007 (martedì 4 dicembre) relativa ad autovetture	da 08-001-002-0005 e 08-001-002-0020	41
Annotazione a mano indirizzo e-mail di C. e numeri telefonici	da 08-001-002-0042 a 08-001-002-0043	41
1 foglio bianco manoscritto con inchiostro rosso	08-001-002-0044	41
1 busta contenente documenti diversi relativi in particolare ad autovetture e alla FIAT 600 targata IT 2	da 08-001-002-0046 a 08-001-002-0064	41
Cellulare SIEMENS – IMEI 16 con carta SIM "united mobile" n. 17 privo di batteria e privo di caricatore		
Cellulare NOKIA IMEI 18 contenente carta SIM "sunrise" n. 19 senza caricatore		
HARD DISK del Notebook MSI n. serie 20		
2 HARD DISK del Notebook ACER Aspire 9802AWKMI n. serie 21		

HARD DISK esterno HITACHI n. serie 22 con cavo elettrico		
HARD DISK di un Notebook di marca non visibile n. serie 23		
HARD DISK Notebook ASUS Z9200 n. serie 24		
HARD DISK PC Tower ASUS colore blu		
HARD DISK esterno colore blu con scritta USB2.0		

Oggetti sequestrati presso l'appartamento di B. in data 12.12.2007	Documento numero	Vol. n.
1 busta bianca contenente certificato immatricolazione originale e copia certificato FIAT 600 1 copia visura ordinaria società di capitale EE. Srl 1 copia fattura acquisto camper DREAM 557, FF. Srl	da 08-001-003-0001 a 08-001-003-0014	43

Oggetti sequestrati presso la società Q. SA in data 13.09.2007	Documento numero	Vol. n.
Classificatore di colore rosa con scritta F. SA – A- 2007 – 2006 – 2005 contenente documentazione diversa	da 08-009-001-0001 a 08-009-001-0456	48

Documenti rinvenuti in occasione del controllo al valico di Pizzamiglio in data 10.05.2007	Documento numero	Vol. n.
fattura sunrise con elenco dei numeri chiamati e chiamanti, per il periodo 25.02.2007/24.04.2007, relativa all'utenza mobile 25 intestata alla società F. SA estratto conto al 12.03.2007 riferito al conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA ricevuta di avviso di addebito del 13.04.2007, di EUR 68'000.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA documento del 30.04.2007 della banca E. indicante il saldo del conto n. 26, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA ricevuta di prelievamento del 04.05.2007, di EUR 3'700.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA 3 ricevute di prelievamenti dal 27.04.2007 al 09.05.2007 dal conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA biglietto da visita di GG., direttore della banca E.	da 08-001-001-0689 a 08-001-001-0722	40

Gli oggetti soprammenzionati si trovano presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.

4.2. Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. EAll.07.0068

Data sequestro	Importo sotto sequestro di pertinenza di B.	Ubicazione valori patrimoniali	Sequestrati da	Documento numero	Vol.
30.08.2007	EUR 177'000.-- ³⁵	Banca Nazionale Svizzera, Berna	MPC	da 08-001-000-0040 a 08-001-000-0041	36
27.08.2007	CHF 4'926.10	Banca E. – conto F. SA n. 26	MPC	07-002-001-0072-1	24
27.08.2007	CHF 35'311.72	Banca E. – conto F. SA n. 26	MPC	07-002-001-0086-1	24
13.08.2007	CHF 6'395.--	Banca A. SA – conto F. SA n. 4	MPC	07-001-001-0028-48	21

³⁵ Riferimento indice verbale di perquisizione della PGF : rif. 1.1 EUR 110'000.--, rif. 3.77 EUR 24'000.--, rif. 3.87 EUR 8'000.--, rif. 3.88 EUR 35'000.--.

5. Spese d'istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)

Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 69'541.40, di cui CHF 59'543.07 disborsi e CHF 9'998.33 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d'accusa in procedura abbreviata). L'importo di CHF 33'567.30 (spese carcerarie) è a carico della Cassa federale e l'importo di CHF 25'975.77 è a carico di B.

6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e CPP)

Nessuna.

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)

7.1. B. è autore colpevole di:

Ricettazione,

fatti avvenuti a Lugano e in una non meglio identificata località del Cantone Ticino, tra il 2003 ed il 20 giugno 2007, reato previsto all'art. 160 CP.

Tentativo di ricettazione,

fatti avvenuti a Lugano, tra il 2 e il 30 agosto 2007, reato previsto all'art. 160 CP in combinazione con art. 22 cpv. 1 CP.

Riciclaggio di denaro aggravato,

fatti avvenuti a Lugano, Contone, Cadenazzo, Bellinzona, S. Antonino, Thusis, Balerna, Muralto, Locarno ed in Ticino, tra l'aprile 2007 ed il 30 agosto 2007, reato previsto all'art. 305bis n. 2 lett. c, sub. n. 2 CP.

Falsità in documenti,

fatti avvenuti a Contone, nel 2007, reato previsto all'art. 251 CP in comb. con l'art. 255 CP.

Furto d'uso di un veicolo,

fatti avvenuti in Ticino, nel 2007, sino al 30 agosto 2007, reato previsto all'art. 94 LCStr.

- 7.2. *B. è condannato alla pena detentiva di 23 (ventitre) mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 (centocinquantaquattro) giorni (art. 40 e segg. CP), così come alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 30.-- (trenta) cadauna, per complessivi CHF 900.-- (novecento). L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 e segg. CP).*
- 7.3. *B. è condannato al pagamento di CHF 706'833.-- (settecentoseimila ottocentotrentatre) (importo guadagnato) a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 70 CP in combinazione con art. 71 CP).*
- 7.4. *In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente di cui al punto 7.3., è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali seguenti, e meglio EUR 177'000.-- e CHF 46'632.82.*
- 7.5. *B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest'ultima sarà fissata dal Tribunale adito.*

7.6. *In applicazione dell'art. 74 LOAP, viene designato il Cantone Ticino quale Cantone competente per l'esecuzione della condanna.*

8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g CPP)

Nessuna.

[omissis]".

(cl. 84 pag. 100.001 e segg.)

- F.** In data 28 gennaio 2014, B. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP con cui ha dichiarato: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa con la proposta di pena del 27 gennaio 2014 nell'ambito della procedura abbreviata n. SV.13.1269-REZ e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso" (cl. 84 pag. 100.029).
- G.** In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 3 febbraio 2014 il pubblico ministero ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale l'atto di accusa del 27 gennaio 2014 con il relativo fascicolo (in formato elettronico dapprima e in formato cartaceo il 14 febbraio 2014), postulando che essa statuisca nella composizione monocratica.
- H.** Il 5 febbraio 2014, il Presidente della Corte adita ha stabilito la composizione della Corte, comunicandola alle parti. In seguito, la direzione del procedimento ha staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale svizzero ed italiano dell'imputato.
- I.** Con missiva del 10 febbraio 2014, la banca A. SA ha dichiarato la propria accettazione dell'atto d'accusa in parola (cl. 84 pag. 100.032) e, in data 11 marzo 2014, ha comunicato di presenziare al dibattimento (cl. 84 pag. 851.005).
- J.** In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.

La Corte considera in diritto:

1. Preliminarmente

- 1.1** In virtù delle disposizioni transitorie del CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, la procedura è retta dal nuovo diritto (art. 448 e segg. CPP).
- 1.2** La Corte è tenuta ad esaminare d'ufficio se la propria competenza *ratione materiae* è data ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LOAP e degli art. 23 e 24 CPP, disposizioni che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, avuto riguardo alla natura delle infrazioni oggetto dell'inchiesta che vede indagato anche l'imputato – in particolare ai reati di organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro – ed al loro carattere prevalentemente transnazionale, ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.

2. Conformità al diritto del rito abbreviato

- 2.1** Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a *ab initio* CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.
- 2.2** Ai sensi dell'art. 358 CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).
- 2.3** Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito abbreviato. Per il resto, l'atto di accusa del 27 gennaio 2014, accettato irrevocabilmente dall'imputato ed approvato pure dall'accusatrice privata, soddisfa le esigenze poste dall'art. 360 CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

3. Opportunità della procedura abbreviata

- 3.1** Giusta l'art. 362 cpv. 2 lett. a *in fine* CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.
- 3.2** Quanto all'opportunità di procedere nei confronti di B. mediante rito abbreviato, si osserva avantutto che i fatti contestati al qui imputato, così come risultanti dall'impianto accusatorio, sono da considerare di indubbia gravità, ritenuta in particolare la natura dei reati contestati, gli importi oggetto delle infrazioni di ricettazione e di riciclaggio di denaro, nonché il carattere ripetuto di quest'ultime.
- 3.3** Ciò posto, la decisione del MPC – intervenuta su istanza dell'imputato – di procedere con rito abbreviato è comunque da ritenersi opportuna, segnatamente nell'ottica della celerità e dell'economia procedurale.

4. Concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

- 4.1** Ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 lett. b CPP, il tribunale di primo grado decide pure se nel caso concreto l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.
- 4.2** Interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP.
- 4.3** In merito alle accuse, pur non essendo stata svolta alcuna procedura probatoria durante il dibattimento come del resto previsto dall'art. 361 cpv. 4 CPP, da un esame sommario del fascicolo processuale appare effettivamente che le medesime non sono in contrasto con le ammissioni dell'imputato, ammissioni confermate in sede dibattimentale e concordanti con quanto risulta dagli atti di causa.
- 4.4** Per quanto concerne tuttavia l'aggravante del mestiere e l'aggravante generica del riciclaggio di cui al punto 1.3 dell'atto d'accusa, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno preso atto delle modifiche che si impongono nel senso riportato nel dispositivo della presente sentenza. Esse hanno acconsentito a che le accuse a carico di B. siano quelle appunto descritte nel dispositivo della presente sentenza, ossia quelle di ricettazione, tentativo di ricettazione, falsità in documenti, riciclaggio di denaro semplice ripetuto e furto d'uso di un veicolo.

5. Adeguatezza delle sanzioni proposte

- 5.1** Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP). In tal senso, il tribunale verifica se le pene sono adeguate a norma degli art. 47 e segg., nonché dell'art. 42 CP.
- 5.2** Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena.
- 5.3** Quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).
- 5.4** Con mente alle proposte di dispositivo, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno preso atto ed accettato le modifiche che si impongono. Ai sensi di tali modifiche B. va condannato alla pena detentiva – sospesa per due anni – di 23 mesi (a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 giorni), per titolo di ricettazione (art. 160 CP), tentativo di ricettazione (art. 160 CP in combinazione

con l'art. 22 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305^{bis} n. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l'art. 255 CP) e furto d'uso di un veicolo (all'art. 94 LCStr).

Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 CP, nella fattispecie, i reati più gravi imputati a B. sono quelli di ricettazione, di tentativo di ricettazione e di falsità in documenti, prevedendo essi quali pena massima la detenzione sino a cinque anni (cfr. art. 160 CP e art. 251 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave.

In concreto, tra i reati sopra menzionati – che prevedono tutti la medesima pena edittale – il più grave deve essere ritenuto quello di ricettazione, e ciò alla luce della consumazione dell'atto criminale e degli importi effettivamente coinvolti. Essa si contraddistingue, nel caso di specie, nell'aiuto fornito dall'imputato nell'alienazione di titoli KBC, per un valore nominale di EUR 567'000.-- e EUR 1'010'000.--, che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina), trattenendo quale suo guadagno l'importo di CHF 706'833.--. Egli ha pure ricevuto in dono, in un'occasione, e tentato di alienare, in un'altra occasione, vetture che sapeva o doveva comunque presumere essere oggetto di furto ai danni di società di leasing. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato.

Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la detenzione subita dall'imputato – pari a 153 giorni – nonché la buona condotta da egli tenuta nel frattempo.

- 5.5** Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve dunque operarsi alla luce delle ulteriori quattro infrazioni ritenute nei confronti di B., e meglio per falsità in documenti, tentativo di ricettazione, riciclaggio di denaro e furto d'uso di un veicolo.

Con mente all'accusa di falsità in documenti, essa è riferita a due episodi: ad un'attestazione contraria al vero, sul certificato di proprietà di una BMW X3, della proprietà del veicolo; secondariamente, all'alterazione del libretto di circolazione del summenzionato veicolo. Dal profilo soggettivo, v'è anche qui da rilevare il fine di lucro che ha mosso l'imputato.

Per il reato di tentativo di ricettazione, valgono sostanzialmente considerazioni analoghe a quelle esposte più sopra in merito all'accusa di ricettazione: l'imputato ha tentato di aiutare ad alienare titoli KBC che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina). Anche in questo caso, dal profilo soggettivo appare evidente il mero fine di lucro.

Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, nel periodo tra aprile ed agosto 2007, nonché la ripetizione delle azioni perpetrate. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro intensità.

L'attività criminale di B. è infine caratterizzata dal reato di furto d'uso di un veicolo, per avere condotto, in più occasioni, una vettura di marca Fiat, sapendo che tale autoveicolo era oggetto di furto ai danni di una società di leasing.

Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), vi sono da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, il periodo di carcere preventivo sofferto e la buona condotta tenuta da B. Di rilievo sono inoltre, per i reati di riciclaggio di denaro semplice ripetuto e di furto d'uso di un veicolo, l'esistenza dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP), essendo decorsi, per tali atti, oltre due terzi del periodo di prescrizione.

- 5.6** Alla luce dell'insieme dei fattori operanti per la commisurazione della pena, la Corte è dunque giunta alla conclusione che, nel caso concreto, tenuto conto delle modifiche accettate dalle parti in sede dibattimentale, la pena concordata di 23 mesi di pena detentiva, sospesa per un periodo di prova di due anni, può essere recepita nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP), essendo adempiute le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata di cui agli art. 358 e segg. CPP.

6. Risarcimenti e sequestri

- 6.1** Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato.
- 6.2** I valori patrimoniali riconducibili a B., sono attualmente depositati e sequestrati sul conto del Ministero pubblico della Confederazione presso la Banca nazionale svizzera, sulle relazioni n. 26 CHF e EUR intestate a F. SA presso la banca E., nonché sul conto n. 4 intestato a F. SA presso la banca A. SA di Lugano. Tali sequestri vanno pertanto mantenuti in vista dell'esecuzione del risarcimento a cui è condannato B., pari a CHF 706'833.--.
- 6.3** Per contro, come discusso ed accettato dalle parti in sede di dibattimento, nell'ambito del presente procedimento non viene mantenuto il blocco sugli ulteriori

oggetti sequestrati, rimanendo impregiudicate eventuali misure disposte in altre procedure.

7. Spese

7.1 Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e a contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP).

7.2 Per la difesa d'ufficio di B., nel maggio 2012 l'autorità federale ha deciso di versare all'avv. HH., quale retribuzione per le prestazioni da egli effettuate, CHF 5'936.20; nell'agosto e settembre 2012, sono stati versati a titolo di acconto all'avv. Enrico Bonfanti CHF 8'000.-- (cl. 84 pag. 721.003).

Sulla base della distinta delle prestazioni trasmessa a questa Corte dall'avv. Bonfanti (cl. 84 pag. 721.004 e segg.), l'indennità a lui riconosciuta per la difesa d'ufficio è determinata in CHF 33'690.40 (IVA inclusa): dedotto l'acconto già ricevuto di CHF 8'000.--, la somma a lui ancora dovuta è di CHF 25'690.40 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

Nell'ambito dell'odierno dibattimento, le parti hanno pure accettato la condanna di B. al rimborso alla Confederazione di CHF 39'626.60 (CHF 33'690.40 quale retribuzione dell'avv. Bonfanti e CHF 5'936.20 quale retribuzione dell'avv. HH.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

7.3 Secondo l'atto di accusa del 27 gennaio 2014, le spese d'istruzione ammontano a CHF 69'541.40: di tale importo, CHF 25'975.77 sono posti a carico di B., essendo CHF 33'567.30 relativi a spese carcerarie. Tenuto conto delle attività d'indagine esperite, nonché dei provvedimenti coercitivi ordinati, quanto previsto dall'atto d'accusa appare conforme agli art. 1 e segg. RSPFF.

Gli emolumenti della presente procedura sono fissati in CHF 1'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPFF).

Le spese procedurali complessive a carico di B. ammontano pertanto a CHF 26'975.80 (spese e emolumenti per la fase di istruzione CHF 25'975.77 e tassa di giustizia per il dibattimento CHF 1'000.--).

La Corte pronuncia:

1. B. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 1.1 ricettazione (art. 160 CP);
 - 1.2 tentativo di ricettazione (art. 160 CP in combinazione con l'art. 22 cpv. 1 CP);
 - 1.3 riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305^{bis} n. 1 CP);
 - 1.4 falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l'art. 255 CP);
 - 1.5 furto d'uso di un veicolo (all'art. 94 LCStr).

2. B. è condannato alla pena detentiva di 23 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 giorni (artt. 34 e segg., 40 e seg. CP, art. 51 CP). L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni (artt. 42 e segg. CP).

3. B. è condannato al pagamento di CHF 706'833.-- a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 71 CP).

In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di pertinenza di B. depositati sui seguenti conti:

- conto del Ministero pubblico della Confederazione presso la Banca nazionale svizzera, in ragione di EUR 177'000.--;
- conto n. 26 CHF intestato a F. SA presso la banca E. in ragione di CHF 4'926.10;
- conto n. 26 EUR intestato a F. SA presso la banca E. in ragione di CHF 35'311.72;
- conto n. 4 intestato a F. SA presso la banca A. SA di Lugano, in ragione di CHF 6'395.--.

4. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, per complessivi CHF 26'975.80 (spese e emolumenti fase di istruzione CHF 25'975.77 e tassa di giustizia per il dibattimento CHF 1'000.--).

5. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Enrico Bonfanti è fissata in CHF 33'690.40 (IVA inclusa), di cui CHF 8'000.-- già versati a titolo di acconto e CHF 25'690.40 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione di CHF 39'626.60 (inclusa la somma di CHF 5'936.20 versata dalla Confederazione all'avv. HH.), non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

6. Nell'ambito del presente procedimento è revocato il sequestro sugli oggetti elencati al punto 4.1 dell'atto d'accusa, e meglio:

- 1 classificatore di colore viola/lilla contenente documentazione inerente T., in particolare documentazione bancaria e relativa a carte di credito;
- 1 contrassegno di assicurazione italiana per il veicolo BMW X5 3.0D CAT targato 8 + biglietto manoscritto;
- 1 foglio A4 dove erano avvolti 24'000.-- EUR in banconote da 500 EUR con iscrizioni manoscritte;
- 1 busta di carta con intestazione AA. contenente 8'000.-- EUR suddivisi in banconote 12 x 50; 2 x 200; 20 x 100; 10 x 500;
- 1 busta banca E. contenente una ricevuta di prelievo della banca E. per 23'600.-- EUR – 35'000.-- EUR suddivisi 100 x 100 EUR e 50 x 500 EUR – un assegno in bianco della banca E. intestato a F. SA – un assegno incassato da L. per 20'000.-- EUR intestato a F. SA;
- 1 scatoletta di colore bianco e rosso con la scritta “Ti amo” contenente diverse ricevute;
- 1 contratto d'iscrizione per clienti commerciali a nome di F. SA per una carta SIM “sunrise” n. 9 – IMEI: 10;
- 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 11;
- 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 12;
- 1 mappetta trasparente contenente: 1 titolo fisico fondo d'investimento 5 unità “USD/EUR 8” ISIN 13 + 1 titolo fisico fondo d'investimento 5 unità “Stock Selection Short Term 2” ISIN 14;
- 1 trousse trasparente contenente diverse ricevute;
- 1 sacchetto contenente documentazione di un notaio spagnolo per la cessione di partecipazioni sociali + set di targhe di immatricolazione francesi n. 15;
- annotazione a mano su foglio BB. SA di numeri di telefono e indirizzi e-mail di CC. e zio DD.;
- annotazione a mano su foglio rosso concernente autovetture;
- annotazione su agenda 2007 (martedì 4 dicembre) relativa ad autovetture;
- annotazione a mano indirizzo e-mail di C. e numeri telefonici;
- 1 foglio bianco manoscritto con inchiostro rosso;
- 1 busta contenente documenti diversi relativi in particolare ad autovetture e alla FIAT 600 targata IT 2;
- cellulare Siemens – IMEI 16 con carta SIM “united mobile” n. 17 privo di batteria e privo di caricatore;
- cellulare Nokia IMEI 18 contenente carta SIM “sunrise” n. 19 senza caricatore;
- hard disk del Notebook MSI n. serie 20;
- 2 hard disk del Notebook Acer Aspire 9802AWKMI n. serie 21;
- hard disk esterno HITACHI n. serie 22 con cavo elettrico;
- hard disk di un Notebook di marca non visibile n. serie 23;

- hard disk Notebook Asus Z9200 n. serie 24;
- hard disk PC Tower Asus colore blu;
- hard disk esterno colore blu con scritta USB2.0;
- 1 busta bianca contenente certificato immatricolazione originale e copia certificato FIAT 600;
- 1 copia visura ordinaria società di capitale EE. Srl;
- 1 copia fattura acquisto camper Dream 557, FF. Srl;
- Classificatore di colore rosa con scritta F. SA – A- 2007 – 2006 – 2005 contenente documentazione diversa;
- fattura sunrise con elenco dei numeri chiamati e chiamanti, per il periodo 25.02.2007/24.04.2007, relativa all'utenza mobile 25 intestata alla società F. SA;
- estratto conto al 12.03.2007 riferito al conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA;
- ricevuta di avviso di addebito del 13.04.2007, di EUR 68'000.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
- documento del 30.04.2007 della banca E. indicante il saldo del conto n. 26, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
- ricevuta di prelevamento del 04.05.2007, di EUR 3'700.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
- 3 ricevute di prelevamenti dal 27.04.2007 al 09.05.2007 dal conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA;
- biglietto da visita di GG., direttore della banca E.

7. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione della pena (art. 74 LOAP).

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico (brevi manu)
- Avv. Enrico Bonfanti (per sé e per B.) (brevi manu)
- Banca A. SA (brevi manu)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.